

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campli	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Vice Presidente
- Avv. Filomena Mancinelli	Cons. Segretario
- Avv. Guido Cappuccilli	Cons. Tesoriere
- Avv. Patrizio Cipriani	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Elena Di Bartolomeo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Monica Galasso	Consigliere
- Avv. Chiara Sabatini	Consigliere
- Avv. Lucio Schiona	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Carla Tiboni	Consigliere

o o o

L'anno **2017**, il giorno **29** del mese di **giugno**, alle ore **18,00**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza dei Cons. Cappuccilli, Cirillo, Di Silvestre, Schiona, Scoponi, Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

ORE 18,15

2) GIURAMENTO AVVOCATI

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO

5) RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI DOTT. *

6) PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE *

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE CAPPUCCELLI)

8) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI II RATA CONTRIBUTO 2017 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE (RELATORE CAPPUCCELLI)

9) RICHIESTA AVV. PROF. DEL FEDERICO COMPENSO ATTIVITÀ DI REVISORE UNICO (RELATORE CAPPUCCELLI)

10) AVVISO PUBBLICO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE (RELATORE CAPPUCCELLI)

11) COMUNICAZIONE INAIL CHIETI SU SPLIT PAYMENT P.A. (RELATORE CAPPUCCELLI)

12) VERSAMENTO CONTRIBUTO CNF 2017 E INVIO ELENCHI AVVOCATI MOROSI NEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO 2016 (RELATORE CAPPUCCELLI)

13) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - ATTESTATI - VARIE (RELATORE DI BARTOLOMEO)

- 14) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)
- 15) NOTA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE – RICHIESTA ENUNCIAZIONE DI PRINCIPIO DI DIRITTO (RELATORE SCHIONA)
- 16) ISTANZA AVV. *. (RELATORE SCHIONA)
- 17) ESPOSTO-DENUNCIA SIG. * 19.06.2017 PROT. 4431/17 (RELATORE SCHIONA)
- 18) ESPOSTO-DENUNCIA SIG. * 19.06.2017 PROT. 4433/17 (RELATORE SCHIONA)
- 19) PROTOCOLLO TIROCINI FORMATIVI PRESSO TAR SEZIONE STACCATA DI PESCARA (RELATORE SQUARTECCHIA)
- 20) INTEGRAZIONI REGOLAMENTO PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)
- 21) PROTOCOLLO D'INTESA CNF SU LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA COMPENSI DIFENSORI DI PARTI AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI GALASSO – SABATINI)
- 22) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO)
- 23) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94
- 24) CHIUSURA ESTIVA UFFICI SEGRETERIA (RELATORE MANCINELLI)
- 25) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (22/06/2017), il Consiglio l'approva.

2) GIURAMENTO AVVOCATI

Presta giuramento, ai sensi dell'art. 8 L. n. 247/12, l'Avv. D'Onofrio Michele.

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- a) Il Presidente rende noto che l'OCC ha comunicato che il 6 luglio 2017 si terrà la seconda riunione della Rete OCC. Il Consiglio prende atto e alla partecipazione il Cons. di Bartolomeo, già designata referente.
- b) Il Presidente rende noto che il Presidente del Tribunale di Pescara ha inviato una nota nella quale richiama i Magistrati, il personale tutto e il COA all'adozione di un comportamento responsabile, improntato al doveroso risparmio di l'energia elettrica per il Palazzo di Giustizia, al rispetto dell'ordine degli arredi delle aule, alla affissione degli avvisi sul rivestimento di marmo e non sulle colonne, che presentano danneggiamento della vernice, alla rimozione degli avvisi di variazione di udienza non più attuali. Il Consiglio prende atto.

- c) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha trasmesso il verbale della riunione della Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari, tenutasi il 23/6/2017. Il Consiglio prende atto.
- d) Il Presidente illustra alcune modifiche relative all'elezione dei COA in base alla proposta di legge approvata dalla 2° commissione permanente del Senato della Repubblica. Il COA prende atto.
- e) Il Presidente rende noto che il CNF ha dichiarato inammissibile il quesito posto dal COA in data 28/7/16, in merito al divieto di accaparramento della clientela ex art. 37 CD, in quanto ritenuto relativo a caso concreto "sul quale potrebbe instaurarsi contenzioso in sede giurisdizionale". Il COA prende atto, rilevando tuttavia che il quesito era stato posto in termini generali ed astratti, come segue: "Se costituisca violazione dei doveri deontologici, ed in particolare del divieto di accaparramento della clientela ex art. 37 C.D., la condotta dell'Avvocato il quale, prestando legittimamente un servizio di consulenza gratuita (art. 13, comma 1, parte seconda, L. 247/12) presso un centro di aiuto/ascolto gestito da associazione/ente senza scopo di lucro: a) accetti incarichi professionali remunerati che gli provengano da utenti del centro in parola, o comunque da soggetti legati all'associazione/ente; b) si obblighi con l'associazione/ente ad applicare una scontistica in caso di incarichi così acquisiti, e ciò anche attraverso stipula di apposita convenzione con l'associazione/ente".
- f) Il Presidente rende noto che l'Avv. * ha richiesto la segnalazione di un domiciliatario per un pignoramento presso terzi nei confronti di un avvocato del Foro di Pescara.
Il Consiglio, esaminato l'elenco per l'assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 25 del regolamento della disciplina del diritto di accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare, secondo rotazione, l'Avv. Alba Febbo, iscritta nell'elenco "procedure esecutive".
- g) Il Presidente rende noto che il Presidente della II sezione civile della Corte di Appello di Ancona, in merito alla proposizione da parte dell'avv. * di plurime impugnazioni avverso lo stesso provvedimento emesso dal Tribunale di Ancona.
Il Consiglio, preso atto, delibera di chiedere all'avv. * chiarimenti in merito alla iscrizione a ruolo, per quattro volte, dello stesso atto di impugnazione.

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L'Aquila la dott.ssa Di Clemente Valentina Maria con decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti,
come da separato e distinto provvedimento;

b) cancellare dall'Albo degli Avvocati l'Avv. Menicucci Gianluca per trasferimento all'Ordine di Roma.

5) RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI DOTT. *

Il Consiglio, preso atto del materiale depositato dal dott. * in data 13/6/17, rinvia alla prossima seduta per esame e approfondimento, riservando all'esito la decisione.

6) PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE *

Il Consiglio, udito il Cons. Segretario,

all'esito del procedimento di cancellazione dell' *, nato a * il *, attivato con delibera del 04/05/2017 ai sensi dell'art. 17 L. 247/12 e dell'art. 15 del Regolamento consiliare di attuazione della L. 241/90;

lette le note difensive dell' * pervenute in data 11/6/2017 a mezzo pec, premesso che:

- nella domanda di iscrizione all'Albo nella sezione speciale "stabiliti", depositata il 10/12/14, il * ha dichiarato di essere iscritto presso la <<"Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg", 10179 Berlin Neue Jakobstrasse 6-7, tel. 030-9024-22943>>, allegando certificazione recante logo affiancato dalla scritta "Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg", con traduzione asseverata;

- nella seduta 16/3/17 il Consiglio, a fronte del mancato adempimento del * all'obbligo annuale di deposito della certificazione o autocertificazione di iscrizione all'Ordine di origine, condizione necessaria per mantenere l'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo ai sensi dell'art. 6, comma 10, Dlgs 96/01, con pec in data 22/3/17 (prot. 2246/17) lo invitava a provvedere;

- il *, a mezzo pec in data 27/3/17 inviava certificazione recante logo e recapito della Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg, con allegata traduzione;

- nella seduta del 30/3/17 il Consiglio rilevava che, stando alla traduzione, il testo del documento prodotto risultava non in linea con una certificazione di iscrizione, in quanto il foglio, pur presentando sulla sinistra un logo affiancato dalla scritta "Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg" ed in alto il recapito "10179 Berlin Neue Jakobstr. 6-7, tel. (030) 9024-22943", recava in indirizzo la Cassa di Risparmio di Berlino e conteneva dati non specificamente attinenti alla iscrizione ad un albo professionale. Pertanto il Consiglio, con lettera del 10/4/17 (prot. 2731/17), consegnata a mani in pari data, invitava nuovamente il * a produrre idonea certificazione attestante l'iscrizione presso l'Ordine tedesco;

- il * dava riscontro con pec del 20/4/17, con la quale preannunciava l'arrivo per posta ordinaria della certificazione richiesta e comunicava *"di essere regolarmente iscritto alla data odierna presso la camera degli avvocati della regione del Brandeburgo Vale come dichiarazione sostitutiva"*;

- il 21/4/17 (prot. 3041/17) perveniva al COA una lettera anonima, indirizzata anche al CNF, alla Questura di Teramo e alle Procure di Teramo e Pescara, recante in oggetto "Segnalazione reati commessi da * nato a *. Frode, esercizio abusivo della professione di avvocato,

falsificazione di documenti e titoli”. Nella lettera, tra l’altro, si legge che il * “è riuscito ad ottenere dall’ordine degli avvocati di Pescara in data 12/02/2015, l’iscrizione all’albo in qualità di avvocato straniero attraverso la verosimile falsificazione dei titoli accademici e professionali che sarebbero stati conseguiti all’estero (Germania) ma che in realtà non sono mai stati conseguiti (mancanza di laurea, praticantato e iscrizione all’ordine straniero)”;

- il Presidente del COA, una volta accertato sul sito istituzionale della Bundesrechtsanwaltskammer (Camera Federale degli Avvocati Tedesca) che l’unico Ordine forense tedesco denominato Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg, ha sede nella città di Brandeburgo, Grillendamm 2 (sito www.brak.de), provvedeva a richiedere a detto Ordine informazioni sulla iscrizione dell’ *, dapprima a mezzo mail in data 26/4/17 (prot. 3122/17) e successivamente a mezzo raccomandata il 10/5/17 (prot. 3440/17). Il COA ratificava l’operato del Presidente nella seduta del 27/4/17;

- la Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg riscontrava la richiesta sia con mail del 04/5/17 (prot. 3292/17) , sia con raccomandata anticipata via mail l’1/6/17 (prot. 4005/17) e pervenuta il 09/6/17 (prot. 4187/17), comunicando l’inesistenza di qualsiasi iscrizione o abilitazione del * (come da traduzione dal tedesco all’italiano, asseverata il 14/6/17, prot. 4277/17);

- nella seduta del 04/5/17 il Consiglio, preso atto del riscontro negativo in pari data pervenuto dalla Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg, deliberava l’apertura del procedimento di cancellazione del * dall’Albo, elenco “stabiliti”, ai sensi degli artt. 17 L. 247/12 e 15 reg. COA per le attività istituzionali; deliberava inoltre la trasmissione della delibera e degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, per quanto di competenza. L’apertura del procedimento di cancellazione veniva ritualmente comunicata al * a mezzo racc.a.r. 11/5/17 prot. 3509/17, recapitata il 16/5/17;

- in data 17/5/17 il Cons. Segretario, verificata la divergenza tra il sito “www.rak-brb.org” indicato dal * al personale di segreteria ai fini della ricerca del suo nominativo come iscritto alla Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg, ed il sito istituzionale di detto Ordine “www.rak-brb.de”, e preso atto di anomalie (in particolare, utilizzando il link ricerca avvocati di entrambi i siti, il nominativo del * non compare su detto sito istituzionale ma soltanto sul primo), chiedeva chiarimenti alla Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg, la quale dava pronto riscontro con mail del 23/5/17 prot. 3774/17, comunicando che il sito ufficiale dell’Ordine è www.rak-brb.de, mentre l’altro sito www.rak-brb.org è una “falsa costruzione”, e confermando che il * non è un avvocato iscritto presso detto Ordine (come da traduzione dall’inglese all’italiano, asseverata il 21/6/17, prot. 4456/17);

- in data 23/5/17 perveniva al COA, con lettera raccomandata Deutsche Post datata 15/05/17 (prot. 3778/17), una certificazione recante il logo della Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg, ma con recapiti indicati in calce in Berlino, Neue Jakobstrasse 6,7, tel. 03090-242294

fax 03090-25332, e-mail info@rak-brb.org e sito www.rak-brb.org, attestante, con traduzione italiana incorporata e apposizione di una sigla illeggibile, l'iscrizione dell' *, con invito a contattare, in caso di necessità di ulteriori informazioni, l'indirizzo info@rek-brb.org;

- con pec del 5/6/17 veniva comunicato al * che nell'ambito del procedimento di cancellazione erano pervenute al COA le comunicazioni della Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg prot. 3774/17 e 4005/17;

- con pec dell'11/6/17 il * inviava memoria difensiva nella quale, in sintesi, imputa al COA di avere equivocato tra la regione Brandeburgo e la città di Berlino, e dunque di avere erroneamente individuato l'Ordine tedesco al quale chiedere informazioni, contestando in particolare la traduzione della comunicazione in inglese pervenuta dalla Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg;

- successivamente, in data 27/6/17 (prot. 4597/17) la Bundesrechtsanwaltskammer, Camera Federale degli Avvocati Tedesca, in riscontro alla richiesta di informazioni inviata dal Presidente del COA il 26/6/17 (prot. 4534/17), comunicava che la Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg non ha sede in Berlino, che l'elenco di tutti gli Ordini forensi tedeschi è presente sul sito della Camera Federale, e che nell'elenco ufficiale degli avvocati in ambito nazionale non esiste un'iscrizione relativa a * (come da traduzione asseverata depositata il 29/6/17 prot. 4633/17);

- rilevato che il * non è iscritto o abilitato presso la Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg, come da comunicazioni pervenute da detto Ordine;

- rilevato ed accertato che in relazione al * non risulta l'iscrizione presso l'organizzazione professionale dello Stato membro di origine dallo stesso dichiarata al momento della domanda di iscrizione all'Ordine di Pescara, e che, dalla documentazione acquisita, non risulta nell'elenco degli Ordini tedeschi l'esistenza di una Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg con sede in Berlino, né il nome di * risulta nell'elenco ufficiale degli avvocati in ambito nazionale in Germania;

- ritenuto infine che quanto dedotto dal * nella memoria difensiva dell'11/6/17 in merito agli accertamenti svolti da questo COA non vale a superare le certificazioni provenienti dalla Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg. (nonché dalla Bundesrechtsanwaltskammer, Camera Federale degli Avvocati Tedesca), che attestano in modo inconfutabile che lo stesso non è abilitato nè iscritto presso la Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg ovvero altro Ordine tedesco tra quelli elencati nel sito istituzionale della Bundesrechtsanwaltskammer;

- considerato che la raccomandata Deutsche Post datata 15/05/17 pervenuta a questo COA il 23/5/17 (prot. 3778/17) reca indirizzo e recapiti non corrispondenti a quelli della Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg, nè comunque eventualmente corrispondenti all'Ordine di Berlino;

- ritenuto pertanto che manca la condizione necessaria ai sensi dell'art.6 comma 2, Dlgs 96/01 per l'iscrizione di * all'Albo nella sezione speciale "avvocati stabiliti",

delibera

la cancellazione dell' * dalla sezione speciale per gli avvocati stabiliti dell'Albo degli Avvocati di Pescara.

Dispone la notifica della presente delibera all'interessato e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. N. 96/2001 e dell'art. 17 L. 247/2012.

Il Consiglio inoltre, ritenuto che sulla base degli elementi descritti in premessa sussistono fondati dubbi circa la validità e la genuinità delle certificazioni tutte prodotte dal * al fine di ottenere l'iscrizione all'Albo degli Avvocati di Pescara, sezione speciale "stabiliti", delibera la trasmissione della presente delibera e degli atti in essa richiamati, qualora non già trasmessi, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara per quanto di competenza in relazione ad ogni eventuale fatto di reato, evidenziando in particolare che il * è in possesso del tesserino CCBE rilasciato dal CNF - Ministero della Giustizia, che vale quale documento di riconoscimento ex DPR 28/12/00 n. 445 e carta di identità CCBE.

Alle ore 20,17 entra e partecipa alla seduta il cons. Cappuccilli.

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE CAPPUCILLI)

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 21/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, rilevato che l'istante non ha provveduto all'integrazione richiesta con delibera del 23/02/2017, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 21/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, rilevato che l'istante non ha provveduto all'integrazione richiesta con delibera del 23/02/2017 e confermata con delibera del 09/03/2017, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminata l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 24/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 25/05/2017 e in data 26/06/2017, udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di confermare la richiesta d'integrazione, non essendo la documentazione depositata corrispondente a quella richiesta, ai sensi dell'art. 79, comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 13/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, rilevato che l'istante non ha provveduto all'integrazione richiesta con delibera del 16/03/2017, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 16/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, rilevato che l'istante non ha provveduto all'integrazione richiesta con delibera del 20/04/2017, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 28/03/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, rilevato che l'istante non ha provveduto all'integrazione richiesta con delibera del 30/03/2017, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 20/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che non risulta prodotto l'estratto dell'atto di matrimonio, delibera di concedere un termine di 10 giorni per l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 79 comma 3 e dell'art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 21/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 442 e ss. c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro, nei confronti dell'INPS sede di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 21/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che non risulta prodotto il provvedimento di separazione, delibera di concedere un termine di 10 giorni per l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 22/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 22/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la richiesta di prestazione alimentare da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 23/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per l'affidamento esclusivo dei figli minori ai sensi dell'art. 337 quater c.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 23/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della * e *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 23/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per l'affido e il mantenimento del minore da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra* (n. a * il *) depositata in data 23/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 giorni per l'integrazione della domanda con l'illustrazione degli elementi dai quali evincere la non manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell'art. 79 comma 3 e dell'art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 23/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 giorni per l'integrazione della domanda al fine di chiarire le ragioni giuridiche dell'azione, ai sensi dell'art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 23/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla procedura di pignoramento presso terzi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 23/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che non risulta prodotto il ricorso per separazione, delibera di concedere un termine di 20 giorni per l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 23/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 20,27 esce il Cons. Cappuccilli

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 23/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 20,28 rientra il Cons. Cappuccilli

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 24/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento consensuale per separazione personale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente alla sig.ra * ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 24/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere il termine di 10 giorni per produrre il ricorso notificato e per chiarire se l'istante intende costituirsi nel giudizio pendente, avendo fornito contrastanti indicazioni nell'istanza e nella comunicazione del 27/06/2017, ai sensi dell'art. 79 comma 3 e dell'art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 24/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento consensuale per separazione personale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che non risulta prodotto l'atto introduttivo del giudizio, delibera di concedere un termine di 10 giorni per l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in

data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero di credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti dei sig.ri * e *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

alle ore 20,36 esce il cons. Cappuccilli

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

alle ore 20,37 rientra il cons. Cappuccilli

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,

T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti dei sig.ri * e *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti dei sig.ri * e *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,

T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti dei sig. * e *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,

T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,

T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti dei sig. * e *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n.

115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,

T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro nei confronti del * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115,

T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti dell'INPS - sede di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a fermo amministrativo da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti della *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 27/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di sfratto proposto dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 27/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere il termine di 10 giorni per produrre documentazione volta a valutare la non manifesta infondatezza dell'istanza, ai sensi dell'art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 27/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere il termine di 10 giorni per produrre documentazione volta a valutare la non manifesta infondatezza dell'istanza, ai sensi dell'art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 27/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere il termine di 10 giorni per produrre documentazione volta a valutare la non manifesta infondatezza dell'istanza, ai sensi dell'art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL PRESIDENTE

Avv. Donato Di Campli

Alle ore 20,50 esce il Presidente ed assume le funzioni il V. Presidente.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 27/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. Federico Squartecchia

Alle ore 20,51 rientra il Presidente e riassume le funzioni.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 27/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere il termine di 10 giorni per produrre l'estratto dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 27/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di autorizzazione al rilascio di passaporto da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 29/06/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione ex art. 615 c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio,

- a) Vista la comunicazione del 20/06/2017 dell'Avv. *, del Foro di Teramo, di sostituzione del difensore del sig. *; considerato che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del sig. * non è stata presentata al COA di Pescara, delibera il non luogo a provvedere.
- b) Vista la comunicazione del 27/06/2017 dell'Avv*, difensore del sig. *, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 21/07/2016, circa la modifica dell'oggetto della causa, ne prende atto e delibera di comunicare che l'ammissione al beneficio con riferimento alla domanda di divorzio congiunto non si estende al procedimento di modifica degli accordi di separazione consensuale, stante la diversità di oggetto e di procedura.
- c) Vista la comunicazione del 26/06/2017 dell'Avv. *, difensore della sig.ra *, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 05/11/2015, circa la variazione reddituale, prende atto e delibera di invitare la parte a trasmettere la citata comunicazione all'Agenzia delle Entrate e al magistrato competente per il giudizio.

d) Vista l'istanza con cui l'Avv. * chiede di conoscere eventuali ammissioni al patrocinio a spese dello Stato in favore dei sig.ri Di * e * e in favore della *, delibera di riscontrare la richiesta dell'Avv. * trasmettendo copia delle delibere adottate dal COA nella seduta del 10/07/2014.

8) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI II RATA CONTRIBUTO 2017 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE (RELATORE CAPPUCILLI)

Il Consiglio, letta la richiesta della Fondazione Forum Aterni di versamento della II rata del contributo 2017 deliberato dal COA per l'attività di formazione e scuola forense, dispone in conformità autorizzando il Cons. Tesoriere a provvedere.

9) RICHIESTA AVV. PROF. DEL FEDERICO COMPENSO ATTIVITÀ DI REVISORE UNICO (RELATORE CAPPUCILLI)

Il Consiglio, vista la proposta del Prof. Avv. Del Federico relativa al compenso per l'attività di revisore unico del COA, delega il Presidente a definire con lo stesso la misura del compenso.

10) AVVISO PUBBLICO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE (RELATORE CAPPUCILLI)

Il Consiglio, letta la lettera circolare con la quale la SOGET S.p.A. comunica che il 30/6/2017 è scaduto il contratto in corso per le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli enti locali, delega il tesoriere alla predisposizione dell'avviso pubblico per la individuazione del concessionario al quale affidare il servizio di riscossione dei contributi annuali di iscrizione all'Ordine.

11) COMUNICAZIONE INAIL CHIETI SU SPLIT PAYMENT P.A. (RELATORE CAPPUCILLI)

Il Consiglio, udito il relatore, prende atto.

12) VERSAMENTO CONTRIBUTO CNF 2017 E INVIO ELENCHI AVVOCATI MOROSI NEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO 2016 (RELATORE CAPPUCILLI)

Il COA, udita la relazione del Consigliere Tesoriere, preso atto che alla data del 28/6/2017 non hanno versato il contributo annuale per il 2016 i Collegghi indicati nell'allegato elenco; rilevato che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento del CNF 22.11.2013 n. 3 ("norme per la riscossione dei contributi") il COA deve versare al CNF entro il 30.6.2017 i contributi riscossi dagli iscritti per conto dello stesso e che, entro la stessa data, occorre inviare al medesimo Consiglio Nazionale Forense un elenco contenente i nominativi degli iscritti inadempienti, delibera:

a) di autorizzare il Consigliere Tesoriere a versare entro il 30/6/17 al CNF i contributi riscossi per conto dello stesso, ad esclusione, evidentemente, dei contributi che non risultano ancora versati dagli iscritti;

b) di incaricare la segreteria di inviare al CNF il 30/6/17 un elenco contenente i nominativi degli iscritti inadempienti alla data del 28/6/16 nel versamento del contributo annuale 2016;

c) di comunicare contestualmente al CNF che i Collegghi * e *, tenuti al pagamento del contributo 2016, sono deceduti senza versarlo, per cui non si

provvederà a riversare la quota di competenza del CNF. In relazione a tali iscritti, il COA nella seduta del 22/6/2017 ha deliberato il discarico;

d) di comunicare al CNF che non verrà versata la quota dovuta dagli Avv.ti *,*,*,*,*,* in quanto gli stessi, cancellati dall'Albo nel corso del 2016, non hanno adempiuto a tale obbligo.

Alle ore 21,12 esce il cons. Cipriani.

13) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE (RELATORE DI BARTOLOMEO)

A) ESONERI

Il Consiglio, esaminate le domande e la documentazione fornita a corredo, delibera di esonerare dall'obbligo formativo:

- a) l'avv. *, con esonero totale per l'intero triennio formativo 2017-2019, ai sensi dell'art. 15 n. 2 Reg. CNF;
- b) l'avv. * con esonero totale dal 14/6/17 al 14/8/18, relativamente al triennio formativo 2017-2019, ai sensi dell'art. 16 Reg. Coordinato COA per la Formazione e parziale al 50% ai sensi dell'art. 17 dal 15/8/18 al 31/12/19, riservando ogni provvedimento in ordine al triennio formativo successivo;
- c) l'avv. * con esonero totale dal 15/6/17 al 15/8/18, relativamente al triennio formativo 2017-2019, ai sensi dell'art. 16 Reg. Coordinato COA per la Formazione e parziale al 50% ai sensi dell'art. 17 dal 16/8/18 al 31/12/19, riservando ogni provvedimento in ordine al triennio formativo successivo;
- d) l'avv. * con esonero parziale al 50% dal 4/5/17 al 31/12/19 ai sensi dell'art. 17 Reg. Coordinato COA per la Formazione, riservando ogni provvedimento in ordine al triennio formativo successivo;
- e) l'avv. * con esonero parziale al 50% dal 01/01/17 all'11/09/2018 ai sensi dell'art. 17 Reg. Coordinato COA per la Formazione.

14) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)

Il Consiglio,

rilevato che in data 27/6/2017 è stata inoltrata dal CNF l'istanza di permanenza (n. 0680282017082938) dell' Avv. *, firmata digitalmente da Anna Mochi – responsabile CNF per le difese d'ufficio;

rilevato che con delibera 11/5/2017 il COA ha espresso parere negativo sull'istanza di permanenza dell'Avv. * presentata in data 8/5/2017 (contraddistinta dal n. 0680282017082940), delibera di prendere atto della comunicazione del CNF e di richiedere chiarimenti all'iscritta in merito alla trasmissione da parte del CNF.

15) NOTA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE – RICHIESTA ENUNCIAZIONE DI PRINCIPIO DI DIRITTO (RELATORE SCHIONA)

Si rinvia per l'assenza del relatore.

16) ISTANZA AVV. * (RELATORE SCHIONA)

Si rinvia per l'assenza del relatore.

17) ESPOSTO-DENUNCIA SIG. * 19.06.2017 PROT. 4431/17 (RELATORE SCHIONA)

Si rinvia per l'assenza del relatore.

**18) ESPOSTO-DENUNCIA SIG. * 19.06.2017 PROT. 4433/17
(RELATORE SCHIONA)**

Si rinvia per l'assenza del relatore.

**19) PROTOCOLLO TIROCINI FORMATIVI PRESSO TAR
SEZIONE STACCATA DI PESCARA (RELATORE
SQUARTECCHIA)**

Il Consiglio,

esaminata la proposta di protocollo pervenuta dal TAR Pescara,
richiamata la propria delibera del 03/11/16 contenente un'articolata proposta
di convenzione per la disciplina dei tirocini formativi presso il Tribunale
Amministrativo, in analogia al protocollo vigente con il Tribunale di
Pescara, inviata al Presidente del TAR Pescara in data 01/12/16 (prot.
7584/16,

delibera di predisporre una bozza di convenzione con il TAR di Pescara e
delega all'uopo la commissione pratica, rinviando la trattazione alla
prossima seduta.

**20) INTEGRAZIONI REGOLAMENTO PRATICA (RELATORE
SQUARTECCHIA)**

1) Il Consiglio, udito il V. Presidente relatore,

rilevato che non si ritiene opportuno procedere ad una modifica del
Regolamento della pratica, atteso che le questioni relative al patrocinio
sostitutivo possono essere definite attraverso mere istruzioni interne, precisa
che:

a) il praticante autorizzato ad esercitare il patrocinio sostitutivo è tenuto a
comunicare tempestivamente all'Ordine un eventuale cambio del dominus
anche dopo la compiuta pratica e sino alla scadenza del patrocinio;

b) in caso di sostituzione del dominus, non è necessaria nuova delibera di
autorizzazione né occorre procedere a nuovo giuramento, ma, ricevuta la
comunicazione da parte del praticante, l'Ordine ne prenderà atto e
comunicerà la relativa variazione al praticante, al precedente dominus, al
nuovo dominus, al Presidente del Tribunale e al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale in sede.

2) Il Consiglio inoltre, in relazione alla problematica relativa all'esonero
dalla scuola forense per coloro che svolgono il tirocinio ai sensi del DL
69/2013,

considerata la equiparazione del tirocinio ad un anno della pratica forense ai
sensi dell'art. 73 DL 69/13,

ritenuto che la pratica forense viene svolta con la frequenza sia dello studio
che della scuola forense, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento consiliare della
pratica,

ritenuto quindi che l'obbligo di frequenza della scuola forense debba
riguardare il periodo residuo di sei mesi nel quale il tirocinante deve
svolgere la pratica forense con la frequenza dello studio e la partecipazione
alle udienze,

delibera

di modificare l'art. 6 bis comma 4 del regolamento della pratica forense nel
modo che segue: "Lo svolgimento del tirocinio formativo di cui al presente
articolo non esonera dalla frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi di

formazione di cui all'art. 43 della L. 31/12/12 n. 247, per il periodo di mesi sei nel quale è obbligatoria la frequenza dello studio e la partecipazione alle udienze".

21) PROTOCOLLO D'INTESA CNF SU LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA COMPENSI DIFENSORI DI PARTI AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI GALASSO – SABATINI)

Il Consiglio, preso atto che in sede COFA si è deliberato di dare seguito alla proposta del CNF su base distrettuale, delibera di sottoporre all'attenzione del Presidente del Tribunale il protocollo del CNF, per l'adozione nel circondario.

22) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO)

Il Consiglio, su proposta dell'avv. di Bartolomeo in qualità di Presidente della Camera di Conciliazione Forense, delega la segreteria dell'organismo di mediazione alla gestione diretta dei rapporti con gli avvocati già incaricati per il recupero dei crediti maturati per l'attività dell'odm. Manda alla segreteria perché fornisca l'elenco degli avvocati e delle pratiche agli stessi affidate.

23) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94

Il Consiglio,

prende atto della richiesta dell'Avv. Marchese Tommaso di rinnovo dell'autorizzazione alla notificazione di atti n. 146 del 27/10/2011 e vidimazione del settimo registro e, udita la relazione del Cons. Mancinelli cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Mancinelli a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Marchese Tommaso.

24) CHIUSURA ESTIVA UFFICI SEGRETERIA (RELATORE MANCINELLI)

Il Consiglio delibera di verificare il periodo delle ferie residue del personale, al fine di pianificarle riducendo il più possibile la chiusura al pubblico della segreteria del COA.

25) VARIE ED EVENTUALI

Il Consiglio, letta l'istanza con la quale l'avv. * chiede al Consiglio un parere ed iniziative in merito alla nomina di difensore d'ufficio da parte del GIP di Massa, con notifica di decreto di fissazione di interrogatorio dell'indagata per il giorno 5/7/2017 presso il locale Tribunale, delibera nulla provvedere in relazione alle iniziative sollecitate dalla Collega, in quanto non di competenza del COA, nel contempo richiamando la delibera del CNF del 22/4/16, che, in ossequio all'art. 97, comma 2, cpp, stabilisce i criteri per la nomina dei difensori d'ufficio, affermando al punto 1 il principio della prossimità alla sede del procedimento con riferimento all'albo ordinario tenuto dal COA del circondario in cui ha sede l'A.G. precedente. Delibera di dare comunicazione all'Ordine di Massa per opportuna conoscenza.

Alle ore 22,22, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE